

Allegato "AA" all'atto in data 18 marzo 2014 n. 2695/11848 repertorio. =====

===== STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE =====
"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE
===== MECCANICHE E MECCATRONICHE" =====

Art. 1 - Costituzione =====

E' costituita una Fondazione denominata "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E MECCATRONICHE", operante nell'area tecnologica delle nuove tecnologie per il made in Italy, ambito sistema meccanica e meccatronica. =====

La Fondazione ha sede nella provincia di Milano, nel Comune di Sesto San Giovanni, in viale Matteotti 425, presso le Opere Sociali Don Bosco. =====

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE. =====

Art. 2 - Finalità =====

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro. =====

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi: =====

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica; ==
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; =====
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche; =====
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori. =====

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse =====

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: =====

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; =



- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.; =====
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; =====
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; =====
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo; =====
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; =====
- realizzare pubblicazioni in qualsiasi forma (cartacea, cd-rom, audiovisivi), aventi per oggetto temi inerenti le attività svolte dalla Fondazione; =====
- realizzare e riprodurre pubblicazioni in stampa, siti web, prodotti audiovisivi, magazine multimediali; =====
- pubblicare, diffondere i risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze formative svolte dalla Fondazione; =
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali. =====

Art. 4 - Patrimonio =====

Il patrimonio della Fondazione è composto: =====

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; =====
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; =====
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici. ==

Art. 5 - Fondo di gestione =====

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da: =====

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; =====
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; =====
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. =====

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realiz-

zazione dei suoi scopi. =====

Art. 6 - Esercizio finanziario =====

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. =====

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. =====

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. =====

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. =====

Art. 7 - Membri della Fondazione =====

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti. =====

- Fondatori =====

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione: =====

Opere Sociali Don Bosco ente gestore dell'Istituto Tecnico Industriale "E. Breda" (istituto di istruzione secondaria superiore, paritario, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007 appartiene all'ordine tecnico), ubicato in Sesto San Giovanni (MI), ente di riferimento e sede della Fondazione; =====

ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA, (struttura formativa accreditata da Regione Lombardia per l'alta formazione), ubicata in Sesto San Giovanni (MI); =====

Associazione Scuole Professionali "GIUSEPPE MAZZINI", (struttura formativa accreditata da Regione Lombardia per l'alta formazione), ubicata in Cinisello Balsamo (MI); =====

Associazione Industriale Lombarda delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza, ubicata in Milano; =====

BERGAMO SVILUPPO, (struttura formativa accreditata da Regione Lombardia per l'alta formazione e Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico accreditato dal sistema regionale Questio), ubicata in Bergamo; =====

COMITATO PER GLI ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI P. PALEOCAPA E



G. NATTA DI BERGAMO, ubicato in Bergamo; =====
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI, (ente locale - comune), ubicato
in Sesto San Giovanni (MI); =====
Confindustria Bergamo - Unione degli Industriali della Pro-
vincia, ubicata in Bergamo; =====
CONSORZIO INTELLIMECH, (organismo appartenente al sistema
della ricerca scientifica e tecnologica), ubicato in Bergamo;
COSBERG S.P.A., (impresa del settore produttivo cui si rife-
risce l'Istituto Tecnico Superiore), ubicata in Terno d'Isola
(BG); =====
Ecole - Enti Confindustriali Lombardi per l'Education - So-
cietà consortile a R.L., (struttura formativa accreditata da
Regione Lombardia per l'alta formazione), ubicata in Milano; =
FONDAZIONE A.I.B., ubicata in Brescia; =====
FONDAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CULTURA INDUSTRIALE - A.
BADONI, ubicata in Lecco; =====
S. TENENTE DI VASCHELLO ANTONIO BADONI, (istituto di istruzio-
ne secondaria superiore, statale, che in relazione all'art.
13 della legge n. 40/2007 appartiene all'ordine tecnico), u-
bicato in Lecco (LC); =====
G. MARCONI, (istituto di istruzione secondaria superiore,
statale, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007
appartiene all'ordine tecnico), ubicato in Dalmine (BG); =====
P. PALEOCAPA, (istituto di istruzione secondaria superiore,
statale, che in relazione all'art. 13 della legge n. 40/2007
appartiene all'ordine tecnico), ubicato in Bergamo; =====
LOSMA S.P.A., (impresa del settore produttivo cui si riferi-
sce l'Istituto Tecnico Superiore), ubicata in Curno (BG); =====
PROVINCIA DI BERGAMO, (ente locale - provincia), ubicata in
Bergamo; =====
SEMATIC S.P.A., (impresa del settore produttivo cui si rife-
risce l'Istituto Tecnico Superiore), ubicata in Osio Sotto
(BG); =====
SIAD MACCHINE IMPIANTI - SOCIETA' PER AZIONI, (impresa del
settore produttivo cui si riferisce l'Istituto Tecnico Supe-
riore) ubicata in Bergamo; =====
SISTEMI FORMATIVI AZIENDALI S.R.L., struttura formativa ac-
creditata da Regione Lombardia per l'alta formazione), ubica-
ta in Bergamo; =====
SMI S.P.A., (impresa del settore produttivo cui si riferisce
l'Istituto Tecnico Superiore), ubicata in San Giovanni Bianco
(BG); =====
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ubicato in Cinisello Balsamo (MI);
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO (dipartimento universita-
rio appartenente al sistema della ricerca scientifica e tec-
nologica), ubicato in Bergamo. =====
Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a
maggioranza assoluta dal Consiglio di Indirizzo, le persone
fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie
che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di ge-

stione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto. =====

- Partecipanti =====

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione: =====

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo; =====
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi; =====
- 3) con attività professionali di particolare rilievo. =====

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto. =====

Art. 8 - Esclusione e recesso =====

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: =====

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; =====
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; =====
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. =====

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: =====

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; =====
- apertura di procedure di liquidazione; =====
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. =====

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. ==

Art. 9 - Organi della Fondazione =====

Gli organi della Fondazione sono: =====

- o il Consiglio di indirizzo =====
- o la Giunta esecutiva =====
- o il Presidente =====
- o il Comitato tecnico-scientifico =====
- o l'Assemblea di partecipazione =====
- o il Revisore dei conti =====

Art. 10 - Consiglio di indirizzo =====

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazio-



ne ed al raggiungimento dei suoi scopi. =====

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori. =====

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva. =====

Il Consiglio, in particolare: =====

> stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto; ==

> stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7; =====

> nomina due componenti della Giunta esecutiva; =====

> nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico; =====

> nomina il Revisore dei conti; =====

> approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva; =====

> approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva; =====

> delibera in ordine al patrimonio della Fondazione; =====

> svolge le ulteriori funzioni statutarie. =====

A maggioranza assoluta, delibera: =====

> la nomina del Presidente della Fondazione; =====

> l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7; =====

> eventuali modifiche del presente Statuto; =====

> lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio. =====

Art. 11 - Presidente =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. ==

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. =====

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti. =====

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione. =====

Art. 12 - Giunta esecutiva =====

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rappresentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva. =====

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. =====

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. =====

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. =====

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. =====

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico =====

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. =====

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. =====

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. =====

Art. 14 - Assemblea di partecipazione =====

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. =====

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. =====

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva. =====

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno. =====

Art. 15 - Revisore dei conti =====

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. =
Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa. =====

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. =====

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva. =====

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della fondazione =====

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del co-



dice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. =====

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. =====

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. =====

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente. =====

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile. =====

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione =====

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo. =====

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. =====

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un Collegio arbitrale. =====

Art. 18 - Clausola arbitrale =====


Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri. =====

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti. =

Art. 19 - Norma transitoria (prima nomina organi collegiali) =

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle Presenti disposizioni


statutarie. =====
Art. 20 - Clausola di rinvio =====
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto co-
stitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le
altre norme vigenti. =====
F.to Piergiorgio Placci =====
Ticozzi Alessandro =====
Marcello Mariani =====
Michele Angelo Verna =====
Carrara Angelo =====
Giulio Matera =====
Fulvio Capodieci =====
Ercole Galizzi =====
Viscardi Gianluigi Carlo =====
Giulio Sirtori =====
David Vannozi =====
Marco Campanari =====
Angelo Benigno De Battista =====
Chiappa Imerio =====
Michele Nicastrì =====
Elena Scremin =====
Gherardi Silvano Vincenzo =====
Roberto Mario o Roberto Zappa =====
Pavesi Sara Vittoria Maria o Sara Vittoria =====
Paolo Colombo Nava =====
Luigi Galdabini =====
Maccarini Giancarlo =====
Patrizia Caggianese =====
Giuseppe Carimati =====
Carlo Saverio Fossati sigillo =====



ANULLATO

Copia autentica conforme all'originale dell'atto e dell'allegato "AA", omessi gli allegati dalla "A" alla "Z", composta di quattordici fogli, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, il 28 marzo 2014



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to decipher. Below the signature is a circular notary seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath. The text around the perimeter of the seal reads "CARLO SAVERIO DI GIUSEPPE NOTAIO IN MILANO" at the top and "FOGGATI * ITALIA" at the bottom.

